

Società partecipate: i documenti per la revisione periodica

Il MEF - Dipartimento del Tesoro ha pubblicato sul proprio **portale** i documenti a supporto della revisione periodica delle partecipazioni societarie e della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione da approvare **entro il 31 dicembre 2023** (ex art. 20 del TUSP) nonché le schede editabili, di ausilio per compiere tali adempimenti.

Come segnalato nel **comunicato** del 20 novembre u.s., per problemi di registrazione o di accesso all'applicativo è disponibile, sulla home page del Portale Tesoro, la funzionalità "Richiesta Assistenza", selezionando le voci "Richiesta di carattere Tecnico", "Portale".

Ulteriori necessità di supporto possono essere inoltrate alla casella **supportopartecipazioni@mef.gov.it**

Di seguito le istruzioni del Dipartimento del Tesoro.

L'articolo 20 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (Tusp), prevede infatti che, annualmente, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche:

- effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- approvino una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente.

La comunicazione alla **Struttura** delle informazioni contenute nei provvedimenti adottati e nelle relazioni approvate ai sensi dell'art. 20 e la trasmissione dei medesimi sono effettuate esclusivamente tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro **<https://portalesoro.mef.gov.it>** e secondo le modalità operative definite e rese pubbliche dallo stesso Dipartimento.

Attraverso l'applicativo Partecipazioni sono acquisiti contestualmente anche i dati

richiesti ai fini del **censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società e di enti** (ai sensi dell'art. 17 del d.l. n. 90/2014).

Le informazioni raccolte dal Dipartimento del Tesoro sono utilizzate altresì dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo.

QUALI AMMINISTRAZIONI SONO TENUTE ALLA COMUNICAZIONE?

Le amministrazioni tenute alla comunicazione dei piani di revisione periodica sono quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.

In particolare, l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che: *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al Coni”*.

QUALI INFORMAZIONI DEVONO ESSERE COMUNICATE?

La comunicazione ha per oggetto le informazioni relative alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta.

A tal fine una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono

diritti amministrativi nella società;

- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo (solitario o congiunto) da parte della medesima.

COME VA FATTA LA COMUNICAZIONE?

La comunicazione dei dati può essere fatta esclusivamente attraverso l'applicativo **Partecipazioni del Portale Tesoro**, raggiungibile, per gli utenti già accreditati, cliccando su **"Accedi ai servizi istituzionali"**.

A tal fine ogni Amministrazione deve individuare, secondo la propria struttura organizzativa, un responsabile per la comunicazione dei dati (art. 12, comma 13, del d.l. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011). Il responsabile deve accreditarsi sul **Portale Tesoro** e può abilitare altre utenze per l'operatività sull'applicativo *Partecipazioni*.

Si riportano il **link** alla documentazione utile e le schede editabili da scaricare.

- **Applicativo Partecipazioni - Schede Rilevazione - 2022 (PDF - 565 KB)**
- **Scheda Partecipazione - 2022 (DOCX - 80 KB)**
- **Scheda Rappresentante - 2022 (DOCX - 63 KB)**
- **Scheda Relazione Attuazione - 2022 (DOCX - 78 KB)**
- **Scheda Revisione Periodica - 2022 (DOCX - 83 KB)**
- **Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (PDF - 1045 KB)**

Fonte: Anci